

seduta n. 163 del 12 giugno 1998

Vorsitz Präsident Peterlini
Presidenza del Presidente Peterlini

(ore 10.19)

PRÄSIDENT: Wir beginnen mit den Arbeiten. Ich bitte um den Namensaufruf.

DENICOLO': *(Sekretär):(ruft die Namen auf)*
(Segretario):(fa l'appello nominale)

PRÄSIDENT: Entschuldigt haben sich die Abgeordneten Frasnelli, Montefiori, Benedetti, Laimer und Willeit und ich muß dann ein bißchen später auch weg. Ich bitte um Verlesung des Protokolls.

DENICOLO': *(Sekretär):(verliest das Protokoll)*
(Segretario):(legge il processo verbale)

PRÄSIDENT: Heute ist der Gesetzentwurf Nr. 86 über die Gemeindeordnung auf der Tagesordnung. Wir setzen die Debatte fort. Ich überlasse den Vorsitz dem Vizepräsidenten Tretter, weil ich einen Sprung ins Krankenhaus muß und ich bitte mich zu entschuldigen. Es muß jetzt ein Aspekt geklärt werden.

Assume la Presidenza il Vicepresidente Tretter
Vizepräsident Tretter übernimmt den Vorsitz

PRESIDENTE: Comunico all'Aula che, in ordine a questioni procedurali relative al **disegno di legge n. 86** ed in particolare riguardo alla normativa proposta per l'individuazione di chi è obbligato ad astenersi dal deliberare atti di pianificazione urbanistica a livello comunale e nell'eventualità che sussistano interessi di parenti ed affini in ordine alle decisioni degli organi comunali, l'Aula ha recepito degli emendamenti che comportano la necessità di una presa di posizione ufficiale al fine di individuare l'esatta dizione delle disposizioni da inserire nel testo di legge.

In particolare l'art. 11 sexies è stato emendato con la disposizione che prevede l'obbligo di astensione per coloro che abbiano un concreto interesse economico di parenti o affini entro il quarto grado. A tale emendamento è stato presentato un subemendamento accolto dall'aula che prevede l'obbligo di astensione per coloro che abbiano un concreto immediato ed attuale interesse economico o parenti fino al quarto grado o di affini fino al secondo grado.

Successivamente è stato presentato un ulteriore subemendamento, recepito anch'esso dal Consiglio, il quale modifica ulteriormente la citata disposizione nel senso

di prevedere il citato obbligo di astensione di parenti fino al secondo grado o di affini fino al primo grado.

Pare che, in base ai precetti della preclusione, la trattazione del descritto ultimo subemendamento non dovesse essere effettuata stante che l'Aula avesse già espresso formalmente un preciso indirizzo in materia.

Tuttavia l'Assemblea ha deliberato in merito, e pertanto questa ultima deliberazione ha effetto, avendo carattere innovativo rispetto a quanto disposto in precedenza e per lo più in epoca successiva.

A tal proposito si può osservare che l'Assemblea abbia deciso di modificare il deliberato precedente. A favore dell'interpretazione che intende valorizzare l'ultima deliberazione dell'Aula si può considerare anche che i presentatori dei due subemendamenti in contestazione sono per lo più i medesimi e che pertanto la reale volontà emendativa debba essere considerata quella contenuta nel subemendamento presentato per ultimo.

Il numero dell'emendamento che va bene è il n. 11.565; decade l'emendamento 10.716.

Questo chiarimento era dovuto all'Aula.

Passiamo all'emendamento presentato dai cons. Divina, Boldrini, Tosadori, del quale do lettura.

Do lettura dell'subemendamento all'articolo n. 11; n. 11785 che recita: "Dopo il comma 14 dell'art. 11 octies è inserito il comma 14 bis 'Per il territorio della provincia di Trento i concorsi dovranno prevedere una prova di carattere culturale dimostrante la conoscenza della lingua locale, anche in previsione di rapporti di lavoro con persone anziane completamente dialettofone'."

Prego di dare lettura del testo in tedesco.

DENICOLÒ: Änderungsantrag zum Änderungsantrag zum Artikel 11 octies vom 12. Mai 1998, Prot. Nr. 11785

Es wird folgender neuer Absatz 14-bis eingefügt:

Im Gebiet der Provinz Trient ist bei den Wettbewerben eine Prüfung mit kulturellem Charakter vorzusehen, die die Kenntnis der Mundart nachweist, auch in Hinsicht auf die Arbeitsbeziehungen mit Senioren, welche sich ausschließlich in Dialekt ausdrücken. Gezeichnet von den Regionalratsabgeordneten Divina, Boldrini, Tosadori, Fedel, Casagrande, Moser, Giovanazzi, Delladio, Binelli, Pallaoro.

PRESIDENTE: Collega Divina, intende illustrare l'emendamento? Prego.

DIVINA: E' molto semplice: in Provincia di Bolzano per accedere al posto pubblico bisogna dimostrare di conoscere le due lingue parlate dalla popolazione locale.

In Provincia di Trento non abbiamo delle minoranze, se non nella valle ladina, che abbiano un riconoscimento parificato. In Trentino però possiamo considerare che vi è una pluralità di assai variegata parlate locali che si distinguono da valle a valle o da comune a comune.

Noi riteniamo che un buon servizio che può fare una pubblica amministrazione sia quello di riuscire a capire, considerando che deve erogare servizi, tutti i cittadini: sia quelli che si rivolgono correttamente in lingua italiana ma anche quelli che con essa hanno meno dimestichezza. Sappiamo che in molte vallate, dove la scolarità non è arrivata ai livelli che ci si è prefissati, la parte più anziana della popolazione ha prediletto e tuttora predilige la parlata dialettale locale.

Un servizio pubblico che riesca a comprendere un cittadino che è completamente dialettofono e con il quale riesca conseguentemente a comunicare, sarebbe sicuramente un qualcosa in più nella pubblica amministrazione, un servizio di maggior qualità.

Un secondo aspetto che non va sottovalutato è quello di fornire qualche opportunità di lavoro ai residenti.

La questione della precedenza ai residenti ha sempre trovato un sacco di ostacoli, non si è riusciti ad ottenere di inserire nessun tipo di differenziazione, di privilegio perché sono sempre stati bocciati dalle corti romane in quanto in quanto incostituzionali sotto il profilo giuridico.

Un'altra considerazione che è stata effettuata, come gruppo Lega Nord, che i punteggi di maturità e della tesi di laurea e variavano in funzione della latitudine a cui questi venivano dati perché, senza remora e senza vergogna, gli stessi professori provenienti da determinate aree geografiche del sud, che lavorano in un contesto dove la disoccupazione giovanile è un vero e proprio problema, tentano di aiutare questi giovani attribuendo loro dei punteggi che sono superiori alla media delle valutazioni sul territorio nazionale. Questi professori lo ammettono senza vergogna e senza remora, perché più di una volta è stato pubblicato che dal momento che nei luoghi di origine questi ragazzi avranno, dopo la laurea o dopo la maturità, grosse difficoltà a trovare occupazione, è un bene che la scuola attribuisca loro dei punteggi leggermente gonfiati affinché possano trovare quanto meno risposta occupazionale dalle pubbliche amministrazioni.

Noi residenti trentini, noi amministratori, non siamo riusciti ad ottenere una perequazione di questa differenza. Abbiamo tentato di introdurre un correttivo in modo che i punteggi di laurea e i punteggi di maturità si potessero riequilibrare considerando, in modo asettico, le valutazioni al di là del punteggio e del reale stato delle cose. Anche questo però è praticamente naufragato, non ha avuto alcun seguito.

Considerando che un concorso pubblico può prevedere una serie di prove pratiche, orali, discipline tecniche, ma può sicuramente contenere una prova di cultura generale, noi riteniamo che la lingua parlata, la lingua locale sia sicuramente una delle tante espressioni culturali di una comunità, come i propri costumi, come i propri usi, come il proprio modo di mangiare, come il proprio modo di vivere, anche il modo di parlare fa parte di una cultura di una popolazione e, all'interno di un bando pubblico, ci sta sicuramente bene una prova di cultura generale.

Questo emendamento tende ad introdurre nei requisiti, per poter accedere ai posti nelle amministrazioni comunali, una prova scritta ed una orale, potrebbe essere un test, di conoscenza della lingua locale.

Per cui quella grande confusione che si è fatta era fuori luogo perché in un tal comune ci sarà solo una lingua locale parlata pertanto sarà quella oggetto di discussione.

In data 03.06.1998, poco meno di dieci giorni fa, la Provincia autonoma di Bolzano ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per ispettore o ispettrice amministrativo per il settore culturale vacante presso l'Istituto per l'educazione musicale di lingua tedesca e ladina. E' un bando che è già stato approvato e questo bando all'art. 6, dove parla di prove d'esame, recita: "I candidati ammessi a concorso saranno sottoposti alle seguenti prove: ... prova orale e pratica consistente... conoscenza dei dialetti locali."

Quello che noi chiediamo è di formalizzare una qualche cosa che mentre in Provincia di Trento se ne è solo parlato in Provincia di Bolzano si è già recepita e già la si è inserita in un bando di concorso pubblico, pertanto crediamo di non essere assolutamente fuori luogo dal momento che a Bolzano queste cose già accadono.

PRESIDENTE: A questa proposta emendativa a firma del cons. Divina ed altri sono stati presentati degli emendamenti con i quali si propone la conoscenza della lingua serba, della lingua albanese, della lingua slovena, della lingua croata, della lingua norvegese, della lingua portoghese, della lingua ungherese, dell'arabo, del cinese, della lingua algerina, della lingua berbera, ed altre lingue: spagnolo, polacco, curdo, giapponese, greco antico.

Io credo che siano illogici collega ...

Collega Chiodi, lei intende intervenire sull'emendamento? Prego.

CHIODI: Sono certa che l'emendamento presentato dal collega Divina sia contrario ai principi dettati nella Costituzione.

Credo anche che sia un emendamento provocatorio. Io mi aspettavo anche che la Giunta dicesse qualcosa in merito. E' chiaro ed evidente che gli emendamenti che io ho presentato sono provocatori però, signor Presidente, se lei non accetta i miei io le chiedo di non accettare neanche l'emendamento della Lega perché se lei lo legge si rende conto che questo emendamento è illogico, come illogici sono gli emendamenti ...

(interruzione)

CHIODI: Collega Divina, lei ha presentato un emendamento ed ha il diritto di difenderlo, però quando lei dice che l'emendamento è stato approvato a Bolzano lei non ne dice il contesto e soprattutto lei dice una cosa che non è vera perché come si è interessato lei, mi sono interessata anch'io ed anche la Giunta in all'argomento.

Se lei, signor Presidente, ritiene che i miei emendamenti siano illogici, ritengo che anche questo lo sia e le chiedo di trattare i miei emendamenti al pari di quello della Lega.

PRESIDENTE: Questi sono illogici nel vero senso della parola. Posso capire la reazione, ogni consigliere ha la possibilità di presentare tutte le iniziative politiche che

ritiene più opportune, però credo che l'Aula sia sovrana in queste questioni. Perciò io suggerirei, per non perdere tempo, di confrontarci su questa proposta emendativa, di cui prima firmataria è la Lega, dando la possibilità a due consiglieri di parlare a favore e a due di parlare contro.

CHIODI: Non esiste, ma scherziamo?

PRESIDENTE: Il regolamento parla chiaro. Ho il regolamento alla mano...

CHIODI: Signor Presidente, ho presentato quegli emendamenti con dieci firme, perciò sono presentati da più forze politiche, ed io chiedo che vengano discussi.

Il regolamento non contempla che l'Aula decida o non decida, lei non può decidere questo, signor Presidente.

PRESIDENTE: Lei ha presentato dei subemendamenti all'emendamento Divina ed altri. Il regolamento all'art. 75 parla chiaro: "Non sono ammessi emendamenti e subemendamenti aventi oggetto estraneo all'argomento in discussione.". Non parlo dei suoi emendamenti ma di quello a firma di Divina e altri. "Non sono altresì ammessi emendamenti e subemendamenti illogici. Sull'ammissibilità degli stessi il Presidente può decidere inappellabilmente, senza che avvenga alcuna discussione. Qualora egli ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide per alzata di mano dopo che sono intervenuti due oratori a favore e due contro."

E' l'Assemblea che decide. Ho sempre agito in questa maniera per non aprire discussioni. L'Aula è sovrana. Se l'Aula ritiene di accettare l'emendamento Divina, eventualmente lei potrà discutere ed insistere sull'inserimento dei subemendamenti che ha presentato all'emendamento.

Ricordo anche, se può aiutarvi, che ad una recente visita al Parlamento di Vienna, abbiamo visto che in quel Parlamento erano rappresentati quattordici gruppi etnici e si parlava in venti lingue; vi devo anche informare che Don Panizza e l'avv. Grandi si rivolgevano all'allora Presidente nel romancio ladino che è il noneso. Per dire che non era stata proibita allora la possibilità a quei rappresentanti di quelle minoranze etniche e linguistiche di poter parlare la propria lingua. Tante volte abbiamo poca memoria storica.

(interruzione)

PRESIDENTE: Ho detto che il romancio noneso era parlato dall'avv. Grandi e nessuno lo interrompeva, questo per dire quanto alto era il livello di democrazia.

Non mi interrompa. Le dico che Don Panizza parlava il trentino, che era la sua lingua.

Ascolti, collega Bondi, lei non può dire al Presidente che non lo lascia parlare.

Vi chiedo di ricomporvi per coloro che stanno assistendo ai nostri lavori, i quali possono farsi una brutta impressione di quest'Aula.

Tornando all'argomento, collega Bondi, lei ha la possibilità di chiedere la parola, di fare il suo intervento e di sostenere le sue ragioni, ma se lei interrompe il Presidente e dialoga con Divina, nessuno la capisce.

Lei avrà dei ragionamenti seri da portare; chieda la parola e io gliela do.

Siamo in discussione, intervengono due a favore due contro.

Il cons. Dalbosco ha chiesto di poter intervenire sull'ammissibilità a favore. Prego.

DALBOSCO: Sono contro, e per due motivi. Il primo è di ordine fattuale: l'argomento per cui la pubblica amministrazione dovrebbe prestare il suo servizio al cittadino completamente dialettologo probabilmente poteva andare bene nel 1898 non nel 1998, dopo 44 anni di televisione pubblica, le ondate di Mike Bongiorno, gli spot in lingua italiana a tutte le ore, decine di migliaia di ore di televisione, basterebbe questo argomento. Sappiamo che la televisione è stata nel bene e nel male il veicolo di una uniformazione della lingua; penso che sia più facile trovare il cittadino completamente francofono oggi in Trentino piuttosto che quello completamente dialettologo o il cittadino più facilmente arabofono che non quello completamente dialettologo.

La premessa è veramente anacronistica, molto più convincente può essere il punto che si riferisce all'uguaglianza dei diritti. Questo emendamento vuole consolidare una visione molto parcellizzata del territorio e delle realtà umane per cui avremmo, andando fuori dal Trentino, che il territorio sarebbe suddiviso in centinaia di piccoli appezzamenti dove una persona avrebbe diritto ad entrare nella pubblica amministrazione e tutte le altre no in quanto il territorio viene presentato come elemento determinante per l'accesso.

Lasciando da parte il fatto che in un Europa le merci e le persone devono circolare ovunque, si vengono a porre dei limiti alla circolazione delle persone per l'accesso ad incarichi di lavoro.

Credo che l'emendamento della Lega venga a toccare veramente quello che è il principio dell'uguaglianza che la Repubblica deve garantire.

La Repubblica deve rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto l'uguaglianza dei cittadini, non deve porne di nuovi. Questo emendamento pone ostacoli all'uguaglianza fra i cittadini quindi va nel senso opposto a quello che richiede la legge fondamentale Stato, della nostra Repubblica.

PRESIDENTE: Bene, collega Tosadori, parla a favore o contro sull'ammissibilità?

TOSADORI: Sull'ammissibilità del provvedimento.

Evidentemente sono stati sollevati dei problemi di qualità e di regolarità costituzionale dell'emendamento.

Signor Presidente, signori colleghi, in quest'Aula la cosa più antica che abbiamo è la lingua che parliamo, la lingua che è la lingua fiorentina, non c'è il nostro collega Boldrini, ma più antica di quella per noi è la lingua dei nostri padri. Se questo è vero è anche vero che noi dobbiamo rispetto alle cose più antiche che ci troviamo, e alle cose

che ci identificano come popolazione, come popoli e come nazioni, a queste sono proprio i linguaggi. Nulla di più sacro vi è di una lingua parlata e qui, forse in polemica con l'assessore Panizza, debbo dire che non esiste per me la differenziazione tra lingua e dialetto, questa è stata un'invenzione degli stati per uniformare quelli che erano i linguaggi, ma ai fini solo di conquista, di impero. Ad esempio, in lingua veneta è stato scritto il primo codice della navigazione, e ci sono migliaia, forse milioni, di documenti in questa lingua che io definirei la più importante del nord Italia, della quale la nostra parlata, è una diretta derivazione.

Allora, signor Presidente, egregi colleghi, con tutte le nostre forze conservare questa nostra lingua, questo nostro patrimonio che deve essere considerato inalienabile, incorruttibile, incedibile, non è un fatto di poca importanza, ma di altissima civiltà e ogni sforzo che noi facciamo per conservarlo e preservarlo è fondamentale alla sopravvivenza della nostra identità, della nostra cultura, e dell'identità della cultura della nostra terra e dei nostri pronipoti.

Se questo è vero è anche vero che vi sono situazioni di grande disparità, cioè ormai il romanesco ci entra in casa attraverso la televisione, in tutte le forme ed in tutti i modi, signor Presidente, anche chiedere che sia preservato dal romanesco... Nulla ho io contro il romanesco, ma almeno che la nostra lingua, la lingua dei nostri padri, venga conservata e tutelata. Allora, a diversità oggettive corrispondono tutele oggettivamente e soggettivamente diverse. Quindi se un dialetto, necessita di essere preservato e naturalmente non ha la forza di imporsi come una lingua convenzionale come quella che noi usiamo, l'italiano, il fiorentino, ecco che a questo punto necessitano degli strumenti di diversificazione della tutela. E' anche vero, allora, che a diversità di condizioni corrispondono diversità di tutela. Quindi l'ammissibilità della tutela, in questo caso, anche sotto il profilo costituzionale, è perfettamente legittima.

PRESIDENTE: Per il terzo intervento si è prenotato il collega Delladio.

Lei parla contro o a favore dell'ammissibilità?

DELLADIO: Signor Presidente, parlo a favore anche perché, in questo modo, posso motivare la firma posta all'emendamento.

Ho apposto una firma tecnica all'emendamento per il fatto che i presentatori possano presentare l'emendamento stesso.

Sono convinto che ogni consigliere deve poter intervenire e manifestare le proprie idee all'interno di quest'Aula, e pertanto la mia firma tecnica era solamente intesa a dare la possibilità ai colleghi consiglieri di poter esprimere il proprio pensiero in Aula. Questo per il fatto che la libertà di espressione è una delle tante libertà alle quali fa riferimento il pensiero di Forza Italia.

Sono convinto che anche chi la pensa diversamente dal sottoscritto deve poter dire la propria opinione. C'era un filosofo franco-russo che se non sbaglio diceva che lui si batterà per dare la possibilità anche a chi non la pensava come lui di poter esprimere il proprio pensiero.

Ritengo che l'emendamento sia anticostituzionale, soprattutto non è concepibile presentare un emendamento di questo tipo quando il Trentino vuole entrare in Europa.

Noi non dobbiamo erigere barriere. Non voglio entrare nella polemica ma ritengo che il dialetto faccia parte della cultura di un popolo, non è una lingua, il dialetto è vivo.

PRESIDENTE: La interrompo solo per pregare l'Aula di fare silenzio.

Collega Delladio lei può continuare il suo intervento.

DELLADIO: La ringrazio signor Presidente.

Dicevo che il dialetto fa parte della cultura di un popolo però non è una lingua, come una lingua è vivo, pertanto in continua evoluzione e mutamento.

Il dialetto non deve essere un ostacolo per ricoprire incarichi, essi devono essere conferiti in base al merito e alla capacità e le persone di qualunque provenienza possono, in base al loro merito e alla loro capacità, ricoprire gli incarichi all'interno delle istituzioni e dell'amministrazione.

Pertanto con questo ritengo di aver chiarito il motivo per il quale ho posto la firma in calce all'emendamento presentato dalla Lega Nord, e approvo la presentazione e la discussione in Aula dell'emendamento che non condivido e pertanto il mio voto sarà contrario all'emendamento, ma favorevole affinché lo si discuta.

PRESIDENTE: Ha chiesto di poter intervenire il collega Taverna.

TAVERNA: Grazie signor Presidente. Le chiedo che l'intervento del collega Delladio non sia considerato tra i due interventi a favore dell'ammissibilità dell'emendamento Divina per la semplice ragione che il collega si è espresso fuori tema rispetto all'oggetto e quindi, ai sensi dell'art. 75 chiedo che l'intervento del collega Delladio sia depennato dal numero di due per quanto riguarda l'oggetto dell'intervento medesimo.

PRESIDENTE: L'osservazione è accolta.

Ha chiesto di poter intervenire il cons. Bondi e poi il cons. Benedikter.

Credo che sia molto importante essere molto chiari, non mi rivolgo a lei. Quando si prende la parola bisogna dire all'Aula se si è a favore o se si è contro, nel rispetto dell'art. 75.

Lei parla a ...?

BONDI: Io parlo, su questo emendamento, contro l'ammissibilità.

PRESIDENTE: Bene, a lei la parola.

BONDI: Mi riesce difficile fare un intervento serio su una cosa del genere perché un intervento serio richiede un argomento serio.

Chiedo innanzi tutto scusa agli osservatori che si trovano oggi a dover assistere a un Consiglio di cose poco serio e quindi anche se alla fine si butta tutto nel ridicolo, credo che sia l'unico modo serio per rispondere a questa stupidaggine per cui prenderanno atto di questa sospensione dei lavori e si divertiranno un attimo perché, evidentemente, l'argomento in questione non può essere trattato se non in questo modo.

Signor Presidente, qui non si tratta di tirare in ballo la Costituzione, non si tratta di tirare in ballo la Provincia di Bolzano, ho chiesto ai colleghi che fortunatamente mi hanno confermato che non c'è alcun obbligo di conoscere il dialetto quale argomento all'interno dei concorsi pubblici. Il collega Divina si informi, c'è un solo concorso in cui è stata chiesta la specificità della conoscenza della lingua locale, trattandosi di concorso che ha attinenza con le scuole musicali e, quindi, probabilmente con il fatto che all'interno di queste scuole si cantano anche canzoni dialettali e quindi mi sembra di assoluto buon senso che per quello specifico concorso si richieda anche, a chi vuole partecipare, la conoscenza del dialetto.

Se si vuole citare un esempio, questo era il più sbagliato da parte del collega Divina, che, d'altra parte, non avendo argomenti per sostenere il suo emendamento, deve per forza inventarseli, facendo però un buco nell'acqua come in questo caso.

Ho chiesto a tutti i consiglieri della Provincia di Bolzano, sfido pubblicamente il collega Divina a trovarmi il sostegno al suo emendamento nella Provincia autonoma di Bolzano. Evidentemente gli altoatesini sono molto più seri di noi.

Signor Presidente, qui non è il caso di sostenere se il dialetto è o non è una lingua viva, se è o non è una parte importante della nostra cultura, è talmente evidente che mi pare assolutamente inutile perdere tempo su questo.

Se in molti siamo contrari a questo emendamento è semplicissimo, e senza offesa per nessuno, è un emendamento ridicolo, assolutamente privo di qualsiasi buon senso, anzi è un insulto al buon senso e all'intelligenza umana e come tale non può essere assolutamente ammesso, così come non possono essere ammessi gli altri emendamenti perché anche quelli è evidente che sono un insulto all'intelligenza umana, ma lo sono in conseguenza del fatto che la richiesta di inserire il dialetto quale materia obbligatoria nel concorso per accedere ai Comuni, è un insulto all'intelligenza umana. Grazie.

PRESIDENTE: Lei, collega Benedikter, parla a favore o contro?

Hanno già parlato due contro.

Collega Bondi, lei nel suo intervento ha fatto trasparire la possibilità di poter anche emendare questa proposta. Lei ha fatto un esempio che è stato recepito. Anch'io l'ho recepito.

Io faccio una proposta, si può prevedere una prova di carattere culturale dimostrante la conoscenza della lingua.

Perché lei non lascia parlare il Presidente? Poteva essere una mediazione.

Rimane lo spazio per un intervento a favore. Chi intende intervenire?

Nessuno. Bene, allora pongo in votazione l'ammissibilità.

Prego distribuire le schede.

Chi è a favore dell'ammissibilità vota sì, chi non è a favore vota no.

(segue votazione a scrutinio segreto)

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione sull'ammissibilità all'emendamento 11.785, primo firmatario La Lega.

Votanti	49
Schede favorevoli	14
Schede contrarie	35

Il Consiglio non approva.

Decadono tutti gli emendamenti presentati dalla collega Chiodi ed altri.

Passiamo all'emendamento n. 12.018/1.

TAVERNA: ... quello dell'interpretazione dice chiaramente che per quanto riguarda il modo di votazione in relazione all'ammissibilità si debba seguire chiaramente la norma che indica che l'ammissibilità deve essere decisa per alzata di mano, non con altri sistemi di votazione.

Io ritengo, signor Presidente, che questa votazione sia stata eseguita in modo irrituale contro la lettera e lo spirito del Regolamento e, per evitare che succedano in futuro cose di questa natura che non possono poi essere nemmeno condizionate dalla prassi, noi dobbiamo attenerci scrupolosamente allo spirito e alla lettera del Regolamento. Per cui ritengo di poter dichiarare senza tema di smentita che, nel caso di specie, la forzatura è da censurare e quindi, secondo la mia modesta opinione, la votazione è stata fatta in modo irrituale contro lo spirito e la lettera del regolamento e quindi dovrebbe essere dichiarata nulla e si dovrebbe procedere per alzata di mano così come espressamente il Regolamento prevede.

PRESIDENTE: Le ho sempre riconosciuto di essere un buon lettore del Regolamento, collega Taverna.

Lei prima ha fatto un'osservazione e il Presidente l'ha accolta ma, questa volta, non le posso dare ragione. E' una norma interpretativa e che rispetta l'art. 94. Non glielo leggo anche perché, se lei lo legge, darà ragione all'interpretazione che ha applicato il Presidente nel rispetto dell'art. 94.

Do lettura dell'emendamento 12.018/1 appena distribuito del quale sono firmatari i cons. Pinter, Chiodi, Gasperotti ed altri.

La lettera d) del comma 9 dell'articolo 11 octies è soppressa.

Lei intende illustrarlo collega Pinter? Prego.

PINTER: Grazie Presidente.

Spiego subito la ragione di questo emendamento: la lettera d) del comma 9 dell'art. 11 octies prevede che si possa accedere al pubblico impiego qualora ne sussista

l'interesse per l'amministrazione mediante inquadramento del personale comandato dopo almeno un anno di servizio presso il Comune, con il consenso del dipendente e dell'amministrazione di appartenenza.

Il problema sta nel fatto che c'è un ragionamento sensato nel fatto di prevedere che dei comandi possano trasformarsi definitivamente in un rapporto stabile del pubblico impiego, soprattutto là dove in origine c'era un rapporto di pubblico impiego, però qui noi di fatto subordiniamo questo tipo di inquadramento alla valutazione molto discrezionale da parte della pubblica amministrazione, quindi è una sorta di gradimento da parte della pubblica amministrazione che di fatto permetterebbe alle pubbliche amministrazioni comunali di scegliersi i dipendenti che più aggradano loro pescandoli dalle altre realtà, attraverso l'istituto del comando e poi facendoli passare in ruolo.

E' una cosa che io avevo già denunciato, soprattutto per la Regione, dove questo istituto dell'inquadrare il personale comandato è diventato in realtà lo strumento privilegiato di accesso al pubblico impiego della Regione. Dove sta il difetto? Sta nel fatto che è vero che il dipendente comandato è pur sempre un dipendente pubblico, però un dipendente pubblico che ad esempio ha superato il concorso nel Comune di Lomaso, si troverebbe a diventare dipendente della Regione non perché ha superato il concorso della Regione, ma perché è stato comandato e scelto dalla Regione e quindi inquadrato come dipendente regionale. E' chiaro che se io voglio accedere al pubblico impiego della Regione mi trovo da una parte bloccata la possibilità d'accesso perché il concorso non c'è, perché viene inquadrato il personale in comando e, in secondo luogo, la possibilità che io venga comandato in Regione è subordinata alla discrezionalità della Regione stessa.

Qui cambiamo l'esempio e parliamo dei Comuni, però quello che di fatto potrebbe succedere è che se, un dipendente aspira a diventare di ruolo in un'amministrazione comunale, si vedrebbe questa possibilità limitata dal fatto che può essere scavalcato da personale comandato da altre amministrazioni che si trovano poi ad essere scelte e inquadrate.

Io non sto contestando la possibilità della mobilità del personale nel pubblico impiego, anzi io sono un sostenitore della mobilità, perché spesso l'unico modo per superare situazioni di ingestibilità, di incompatibilità, di carenze funzionali-organizzative, ecc. è quello di accedere all'istituto della mobilità. Però allora questo istituto deve avere le sue regole e deve avere dei criteri e non può passare attraverso questa sottospecie del comando che poi diventa inquadramento.

Quindi, in conclusione, con questa norma il comando rischierebbe di diventare un istituto clientelare che vanificherebbe i meccanismi di mobilità, sottoposto, così com'è, a delle valutazioni assolutamente discrezionali.

Invito a sostenere il mio emendamento sottoscritto da altri dieci colleghi perché sarebbe un emendamento a sostegno della mobilità contro la discrezionalità e quindi contro l'abuso dell'istituto del comando come normale inquadramento nel pubblico impiego.

PRESIDENTE: Ha chiesto di poter intervenire il collega Taverna. Ne ha facoltà.

TAVERNA: Grazie signor Presidente.

Credo che l'emendamento proposto sia condivisibile e mi permetto di spendere qualche secondo per motivare le ragioni secondo le quali sono orientato a sostenere l'emendamento proposto.

Mi rifaccio all'art. 97 della Costituzione, dove si dice che l'accesso al pubblico impiego deve essere eseguito e formalizzato attraverso concorso pubblico. Il concorso pubblico quindi è il sistema normale per l'arruolamento nella pubblica amministrazione.

Il concetto di mobilità può essere applicato al principio dell'accesso al pubblico impiego tramite concorso, ma la mobilità deve essere realizzata attraverso criteri precisi obiettivi, tali da assicurare il buon funzionamento dell'amministrazione pubblica, se così non fosse, la mobilità diventerebbe non un obiettivo da realizzare, ma un ostacolo al criterio di trasparenza e di giustizia e di obiettività per quanto riguarda l'accesso al pubblico impiego.

La norma che prevede la possibilità di giungere, dopo un anno di servizio, a ricoprire un incarico presso la pubblica amministrazione, diversa da quella per la quale si è entrati attraverso pubblico concorso, non è sicuramente un mezzo che assicura la mobilità ma è, a mio giudizio, sicuramente un obiettivo di gestione clientelare del pubblico impiego.

O noi andiamo a definire con precisione la mobilità - ed è un obiettivo questo da perseguire - oppure dobbiamo rendere pressoché impossibili i trasferimenti da un ente ad un altro perché attraverso questo sistema noi andremmo non soltanto a penalizzare quegli enti che hanno indetto un concorso per la copertura dei posti nella propria pianta organica, ma andremmo anche a sfavorire quegli enti presso i quali il personale viene attinto con il comando, perché impediremmo, per quegli enti, la possibilità di accesso attraverso pubblico concorso.

Mi pare che, attraverso queste poche parole, il senso e la volontà di coloro che hanno presentato questo emendamento sia chiaro a tutti e per questa ragione di chiarezza, di trasparenza e onestà politica mi pare che sia giusto condividere l'emendamento medesimo e la condivisione generalmente, quando si vota, si esprime attraverso un voto di favore quindi un voto positivo.

PRESIDENTE: Ha chiesto di poter intervenire il collega Alessandrini. Ne ha facoltà.

ALESSANDRINI: Sapendo che la mobilità ha trovato ormai nei diversi ordinamenti delle discipline piuttosto precise - mi riferisco a molti ordinamenti comunali che hanno degli articoli che disciplinano in modo compiuto l'istituto della mobilità - allo stesso modo, ad esempio, la Provincia di Trento sta definendo, in applicazione della legge 7, un regolamento specifico per regolamentare la mobilità e quindi gli scambi di personale tra istituzioni pubbliche, che dovrebbero appunto attivarsi attraverso la mobilità.

Questa norma quindi diventa di difficile inserimento nel sistema attuale che vede appunto l'istituto del comando pressoché superato in favore dell'istituto della mobilità.

Potremmo ammettere una norma eventualmente in sanatoria, nel senso che il personale in comando presso i Comuni potrebbero trovare la possibilità, da parte dei Comuni, di un inserimento nei ruoli; così si è compiuto, anche nelle diverse situazioni, ricordo in Provincia una legge che ha chiuso, in maniera definitiva, sanando le persone in comando, dando la possibilità a queste persone di optare per entrare nei ruoli della Provincia, però superando, in via permanente, l'istituto del comando a favore dell'istituto della mobilità.

Inviterei quindi la Giunta a valutare la possibilità di rendere questa norma a scadenza e quindi che serva a risolvere i problemi che esistono all'entrata in vigore di questa legge perché posso immaginare che a persone che nei Comuni sono presenti da diversi anni, sia difficile imporre loro di tornare nell'amministrazione di origine.

Darei quindi questa possibilità di opzione per il personale in comando presso i comuni a una certa data, evitando però che questa norma si generalizzi anche per il futuro perché, come ho ricordato, si tratta di superare i comandi in favore di un istituto più moderno che è quello della mobilità.

PRESIDENTE: Sull'ordine dei lavori intende intervenire il cons. Taverna. Prego, collega.

TAVERNA: Volevo chiederle se i colleghi della Lega se ne sono andati per protesta dopo la votazione che abbiamo fatto qualche secondo fa, perché non li vedo più. E' una domanda che mi assilla.

PRESIDENTE: L'unica cosa che non potete pretendere dal Presidente è che si interessi dei movimenti dei consiglieri. Credo che, come tutti i consiglieri, se non vogliono rimanere in Aula, siano liberi di andare dove vogliono anche se c'è un dovere morale di rimanere qui.

Prima di passare alla votazione chiedo soltanto all'Aula se qualcuno ...

Presidente della Giunta, è stata sollecitata una risposta da parte sua. Lei intende intervenire? Prego.

GRANDI: Intervengo per dire che con questa proposta della Giunta si prevede che sia data la facoltà ai Comuni di inquadrare il personale in comando. E' uno strumento che noi, in termini generali, accordiamo ai Comuni ed i Comuni avranno poi la responsabilità di disciplinare secondo determinati criteri le modalità attraverso le quali ciò dovrà accadere e quindi viene data la potestà ai Comuni dell'adozione di criteri oggettivi attraverso i quali sarà appunto possibile provvedere o meno all'inquadramento del personale in comando.

La Giunta ritiene che sia bene mantenere questa impostazione perché noi prevediamo lo strumento, le modalità attuative, se cioè accedere ad esso o meno e le modalità, nell'eventualità che si decide di accedervi, vengono demandate per l'appunto agli stessi Comuni. Ci pare che questa nostra impostazione sia migliore perché in questo modo il legislatore regionale prevede lo strumento e demanda la relativa applicazione al

Comune; per l'una tantum da una verifica fatta anche con la parte dei funzionari presenti, non la vediamo di buon occhio perché di questi tempi e anche nei prossimi avremo molte di queste situazioni poiché vi sono, in sede locale, alcune articolazioni statali, pensiamo alle poste ma non solo, che stanno mettendo a disposizione del personale nei confronti degli enti locali, personale considerato prezioso anche per il buon funzionamento da parte delle municipalità, per cui noi manterremo questo strumento. Mi permetterei di chiedere all'Aula di tenere conto di queste valutazioni che non vanno nella direzione di voler estendere in modo generalizzato e qualunque l'istituto del comando ma che rispondono appunto a questa impostazione del legislatore regionale. Noi vogliamo essere sostanzialmente al servizio dei Comuni e vogliamo dare l'autonomia necessaria ai Comuni perché disciplinino questo strumento che viene dato come meglio richiedono.

(interruzione)

BENEDIKTER: Ich verlange die Feststellung der Beschlußfähigkeit.

PRESIDENTE: Il cons. Benedikter ha chiesto la votazione per scrutinio segreto. Prego distribuire le schede.

(segue votazione a scrutinio segreto)

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione sull'ammissibilità all'emendamento 12.018/1.

Votanti	47
Schede favorevoli	19
Schede contrarie	25
Schede bianche	3

Il Consiglio non approva.

Passiamo all'altro emendamento prot. n. 12.018/2 a firma dei cons. Gasperotti e Chiodi che recita: "Dopo il comma 9 dell'articolo 11 octies è aggiunto il seguente: '9 bis. I Comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente'".

Il primo firmatario intende illustrarlo? La parola al Presidente della Giunta.

GRANDI: Volevo dire che la Giunta approva questo emendamento anche perché recepisce parte di ciò che è contenuto nella famosa Bassanini ter.

PRESIDENTE: Lo pongo in votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? Nessun contrario, 2 astenuti tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Passiamo al prossimo emendamento sempre a firma dei cons. Gasperotti, Chiodi, Pinter e altri che recita:

“I commi 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 dell'articolo 11 octies sono sostituiti dal seguente:

‘19. I Comuni disciplinano con appositi regolamenti, in conformità con lo Statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge, la potestà regolamentare degli enti si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva e comunque in modo da non determinare disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge’.”.

Diamo lettura del testo in tedesco, prego.

DENICOLÒ: Antrag zum Änderungsantrag zu Art. 11, eingebracht von den Abg. Grandi, Atz, Zanoni und Binelli:

Die Absätze 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 von Art. 11 octies werden wie folgt ersetzt:

„19 Die Gemeinden regeln in Übereinstimmung mit dem Statut mit entsprechenden Verordnungen die allgemeine Ordnung der Ämter und der Dienste auf der Grundlage der Kriterien über die Unabhängigkeit, die Funktionsfähigkeit und die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung nach den Grundsätzen der beruflichen Qualifizierung und der Verantwortung. In den dem Gesetz vorbehaltenen Sachbereichen ist die Ordnungsbefugnis unter Beachtung der Kollektivverhandlungen und in einer Weise auszuüben, daß eine Nichtanwendung während des geltenden Zeitraumes ausgeschlossen wird. Die Ämter- und Personalordnung der Lokalkörperschaften regelt den Stellenplan, die Modalitäten für die Aufnahme in den Dienst, die Zugangsbedingungen und die Einzelbestimmungen für den Wettbewerb unter Beachtung der Grundsätze dieses Gesetzes.

Unterzeichnet von den Abgeordneten Chiodi, Gasperotti, Pinter und weiteren.

PRESIDENTE: Il collega Pinter intende illustrarlo, prego.

PINTER: Grazie Presidente. Volevo illustrare la ragione di questo emendamento, nel senso che riteniamo che la legge n. 127 sia sostanzialmente più rispettosa dell'autonomia comunale ove prevede che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplini le dotazioni organiche e le modalità di assunzione all'impiego ed i requisiti di accesso e le modalità concorsuali nel rispetto dei principi fissati dall'art. 36.

Quindi si tratta di una formulazione che rispetti l'autonomia e quindi l'elasticità da parte dell'amministrazione comunale nel fissare queste norme riguardanti l'ordinamento degli uffici, le modalità concorsuali e quant'altro.

Mi sembra, tutto sommato, una formulazione più precisa e più garantistica.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Benedikter, ne ha facoltà.

BENEDIKTER: Ja, das Deutsche ist kaum lesbar, bitte, und meiner Ansicht nach ist da ein Widerspruch enthalten, der die Verfassungswidrigkeit ergibt, nämlich ich kann doch nicht sagen, daß in den Sachgebieten, die dem Gesetze vorbehalten sind, die Verordnungsgewalt der Gemeinden ausgeübt wird, indem man sich die Kollektivverhandlung zu eigen macht, um nicht „disapplicazioni“ während der Zeit der Geltung zu verursachen. Wenn in den Sachgebieten, die - und das möchte ich hören, wie das erklärt wird - der Gesetzgebung und nicht der Kollektivvertragsverhandlung vorbehalten sind, die Verordnungsgewalt der Gemeinden ausgeübt wird, indem man den Ergebnissen der Kollektivvertragsverhandlung Rechnung trägt, dann sind das ja keine gesetzlichen Bestimmungen. Das hat ja keinen Sinn. Entweder diese Regelung ist dem Gesetz vorbehalten - ja dann muß das Gesetz es bestimmen - oder den Kollektivvertragsverhandlungen. Ich kann nicht sagen, wo gesetzlich die Sache geregelt werden muß, gilt der Kollektivvertrag, das ist ja ein Widerspruch, also wird der Kollektivvertrag übernommen, dort wo das Gesetz gelten soll...e comunque in modo da non determinare disapplicazioni... das ist ein vollkommener Widerspruch. Das hat doch keinen Sinn. Ich verstehe es einfach nicht.

Zuerst heißt es, die Gemeinden nehmen mit eigener Verordnung gemäß Autonomiestatut und gemäß allgemeiner Ordnung der Ämter und Dienste und im Sinne der Autonomie und der Funktionsfähigkeit und der Wirtschaftlichkeit und nach den Grundsätzen der beruflichen Ausübung und der Verantwortung eine Regelung vor. Das ist schön und recht, sie müssen sich beim Erlaß der Personalordnung, die ja gewissermaßen ein Gemeindegesetz darstellt, an das Gesetz halten, das ist klar. Aber dann kann ich nicht sagen, dort wo das Gesetz es bestimmen muß, wo die Regelung dem Gesetz vorbehalten ist, wird die Verordnungsgewalt ausgeübt, indem man der kollektivvertraglichen Regelung Rechnung trägt. Entweder oder. Entweder es gilt der Kollektivvertrag - es steht ja im Gesetz, wo der Kollektivvertrag gelten soll - oder es gilt das Gesetz. Entweder es braucht das Gesetz oder es genügt der Kollektivvertrag. Aber ich kann nicht sagen, in den Sachgebieten, die dem Gesetz vorbehalten sind, wird der Kollektivvertrag angewendet. Ich meine, daß das ein Widerspruch ist und dann kommt der zweite Widerspruch ...non determinare disapplicazioni... was heißt das? Entweder oder, das hat doch keinen Sinn. Ich glaube das muß anders verfaßt werden, ich verstehe euch nicht.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il Presidente della Giunta, prego.

GRANDI: Brevemente per dire che la Giunta concorda con le argomentazioni giuridiche addotte dal cons. Benedikter nel senso che, effettivamente, nelle materie che sono coperte da riserva di legge, deve la legge stessa costituire il limite sia della contrattazione che della potestà regolamentare dei Comuni, pertanto non possiamo accogliere l'emendamento proposto.

PRESIDENTE: Siamo in votazione dell'emendamento. E' stata fatta una richiesta di verifica e una richiesta di votazione per appello nominale. Va bene. Possiamo iniziare.

DENICOLO': Achmüller (*non presente*), Alessandrini (*astenuto*), Andreotti (*no*), Atz (*nein*), Benedetti (*non presente*), Benedikter (*nein*), Benussì (*sì*), Berger (*nein*), Binelli (*non presente*), Boldrini (*non presente*), Bolzonello (*astenuto*), Bondi (*sì*), Casagranda (*no*), Chiodi-Winkler (*sì*), Cigolla (*no*), Conci-Vicini (*no*), Dalbosco (*sì*), Delladio (*astenuto*), Denicolò (*nein*), De Stefani (*non presente*), Di Puppo (*non presente*), Divina (*non presente*), Durnwalder (*non presente*), Fedel (*non presente*), Feichter (*nein*), Frasnelli (*non presente*), Frick (*nein*), Gasperotti (*sì*), Giordani (*no*), Giovanazzi (*no*), Grandi (*no*), Holzer (*no*), Holzmann (*sì*), Hosp (*nein*), Ianieri (*sì*), Kasslatter Mur (*nein*), Klotz (*non presente*), Kofler (*nein*), Kury (*non presente*), Laimer (*non presente*), Leitner (*nein*), Leveghi (*astenuto*), Mayr C. (*nein*), Mayr J. (*ja*), Messner (*nein*), Minniti (*sì*), Montefiori (*non presente*), Morandini (*astenuto*), Moser (*non presente*), Munter (*nein*), Muraro (*non presente*), Pahl (*nein*), Palermo (*astenuto*), Pallaoro (*no*), Panizza (*no*), Passerini (*sì*), Peterlini (*non presente*), Pinter (*sì*), Romano (*non presente*), Saurer (*nein*), Tarfusser (*nein*), Taverna (*sì*), Tosadori (*non presente*), Tretter (*no*), Valduga (*no*), Vecli (*non presente*), Viola (*no*), Willeit (*non presente*), Zanoni (*no*), Zendron (*non presente*).

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione per appello nominale:

votanti	47
sì	11
no	30
astenuti	6

Il Consiglio non approva.

Abbiamo un altro emendamento sempre a firma del cons. Pinter, prot. n. 12.018/4.

Lei ha intenzione di ritirarlo, collega Pinter? Viene ritirato l'emendamento.

Abbiamo un altro emendamento a firma dei cons. Gasperotti, Pinter, Chiodi, che recita: "Il comma 27 dell'articolo 11 octies è sostituito dal seguente:

'27. I Comuni possono stipulare apposite convenzioni con altre amministrazioni o con le associazioni rappresentative dei comuni, per disciplinare l'effettuazione di concorsi unici per il reclutamento del rispettivo personale'."

Si proceda con la lettura del testo tedesco.

DENICOLÓ: Antrag auf Abänderung des von den Abg. Grandi, Atz und Binelli eingebrachten Änderungsantrages zu Art. 11.

Abs. 27 des Art. 11 octies wird wie folgt ersetzt:

„Die Gemeinden können geeignete Vereinbarungen mit anderen Verwaltungen oder mit den Fachverbänden der Gemeinden mit dem Zweck abschließen, die Durchführung von einheitlichen Wettbewerben für die Aufnahme des entsprechenden Personals zu regeln“

Unterzeichnet von Guido Gasperotti, Chiodi; Pinter, Passerini und anderen.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il Presidente, prego.

GRANDI: Volevo solo dire che la Giunta vota questo emendamento.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento.

Intende intervenire cons. Benedikter? Prego.

BENEDIKTER: Ich möchte Aufklärung haben, denn da steht: Die Gemeinden können geeignete Vereinbarungen mit anderen Verwaltungen oder mit Fachverbänden der Gemeinden mit dem Zweck abschließen, die Durchführung von einheitlichen Wettbewerben für die Aufnahme des entsprechenden Personal zu regeln.

Die Gemeinde nimmt also Personal auf, soll Personal aufnehmen und wie ist das gedacht: einheitliche Wettbewerbe für die Aufnahme des entsprechenden Personals. Also zwei oder drei Gemeinden machen einheitliche Wettbewerbe für die Aufnahme von Personal. Das sind doch verschiedene Körperschaften. Das Personal, das da anhält, wird aufgenommen wo? Wo wird das aufgenommen.

Dann steht mit Fachverbänden der Gemeinden. Ja, dann wird eine Ausschreibung gemacht für die Aufnahme von Personal und es wird von einem Fachverband, von einer „associazione rappresentativa dei comuni“ das Personal aufgenommen. Und dann wird es an irgendeine Gemeinde hinbeordert. Ich muß doch wissen, wenn ich anhalte, wo ich aufgenommen werden soll, für welche Gemeinde. Ich halte an, damit ich bei der Gemeinde in Schlanders aufgenommen werde und nicht in Sterzing sozusagen. Ich verstehe das einfach nicht. Die Gemeinden können geeignete Vereinbarungen mit anderen Verwaltungen oder mit den Fachverbänden der Gemeinden abschließen. Ich kann mir noch vorstellen, daß mehrere benachbarte Gemeinden eine einzige Ausschreibung für Personal organisieren können, aber das Personal weiß dann nicht, ob es nach Sterzing oder nach Freienfeld kommt oder in eine andere benachbarte Gemeinde.

Aber dann der Fachverband, die „associazioni“, machen eine Ausschreibung für Personal. Wohin kommt dann das Personal. Also entscheidet der Fachverband wohin das Personal kommen soll? Die Gemeinde ist ja eine eigene Körperschaft, sie ist nicht eine Unterorganisation des Fachverbandes, sozusagen eine Außenstelle des Fachverbandes, sie ist ja eine eigene Körperschaft. Ich muß ja wissen, ob ich bei der Gemeinde Schlanders oder bei der Gemeinde Ulten oder bei der Gemeinde Sterzing

aufgenommen werde. Ich halte an, um bei der Gemeinde Schlanders aufgenommen zu werden, aber dann kann nicht der Fachverband die Ausschreibung organisieren und es gewinnen einige, die dann irgendwo hinversetzt werden, als ob diese Gemeinden nur Außenstellen, Filialen des Fachverbandes wären.

Statt dessen sind es ja Gemeinden, es muß doch die Gemeinde den Wettbewerb ausschreiben, sonst geht die Gemeindeautonomie verloren, abgesehen davon, daß die Gemeinde eine autonome Körperschaft ist. Siehe Urteil des Verfassungsgerichtshofes, der gesagt hat, daß die Landesautonomie besteht, aber ihr habt ganz vergessen, daß es auch eine Gemeindeautonomie gibt und die Gemeindeautonomie besteht doch darin, daß die Gemeinde Wettbewerbe ausschreibt, wenn sie Personal aufnehmen will, und der Bewerber haltet an, um bei dieser Gemeinde angestellt zu werden. Aber nicht ein Gemeindeverband schreibt den Wettbewerb aus und dann verteilt er das Personal wo es gebraucht wird, das gibt es ja nicht. Ich verstehe hier den „ragionamento“ nicht, was da für eine logische Rechtfertigung dahintersteckt.

PRESIDENTE: Nessun altro intende intervenire? Ha chiesto di poter intervenire il collega Pinter. Prego.

PINTER: Grazie. Volevo rispondere al cons. Benedikter nel senso che la ratio di questa norma sta nel fatto che noi dobbiamo favorire, all'interno della pubblica amministrazione nel suo complesso, e quindi non solo rispettivamente per ciascuna amministrazione, delle norme di selezione del personale che evitino, da questo punto di vista, procedure che possono costituire un ritardo e un appesantimento di carattere burocratico.

Faccio un esempio: se quattro Comuni limitrofi della destra Adige, Isera, Pomarolo, Nomi, Aldeno, Villalagarina ritengono invece di fare cinque concorsi distinti ai quali si presenteranno presumibilmente, vista la vicinanza geografica dei Comuni, gli stessi candidati, quindi ci saranno 200 candidati per la selezione di usciere o messo comunale, e quindi 5 per 200 sono 1000 persone. Cioè le 200 stesse persone che devono presentarsi a cinque concorsi diversi con cinque procedure diverse, se queste cinque amministrazioni comunali decidessero che per la copertura del posto di messo comunale del Comune di Villalagarina e per l'eventuale copertura, nell'arco dei tre anni della validità del concorso, si determinasse l'esigenza, all'interno delle altre quattro amministrazioni comunali, viene indetto un unico concorso dove quindi il dipendente potenziale non è che non sappia in assoluto dove andrà a svolgere il suo lavoro, sa che lo potrà svolgere in quelle cinque amministrazioni comunali e quindi non è che poi il dipendente sarà trasferito a prescindere dalla sua volontà da un'amministrazione all'altra. Sa benissimo che può concorrere per la copertura di quel posto in quelle cinque amministrazioni comunali se non volesse, sarebbe sufficiente che non accetti l'eventuale incarico. Non si sta parlando di un concorso generalissimo e generico, stiamo dando la possibilità, soprattutto per i piccoli Comuni, di non disperdere le energie di selezione del personale procedendo con delle selezioni comuni, quindi permettendo a quelle persone

che sicuramente farebbero tutti i concorsi per la stessa qualifica, per lo stesso posto, di farne uno solo e credo che non cambierebbe il risultato.

PRESIDENTE: Nessun altro intende intervenire? Metto in votazione l'emendamento.

Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?

Con 2 contrari 1 astenuto, tutti gli altri favorevoli l'emendamento è approvato.

Passiamo al prossimo emendamento prot. n. 12.018/6 sempre a firma dei cons. Gasperotti, Chiodi, Pinter ed altri che recita: "Il comma 29 dell'articolo 11 octies è sostituito dal seguente:

'29. La nomina è comunicata all'interessato con indicazione della data in cui deve assumere servizio, che è comunque prorogata per il tempo previsto contrattualmente per le dimissioni dall'impiego ricoperto, per un periodo comunque non superiore ai tre mesi. Il vincitore di concorso sottoscrive entro tale data il contratto individuale di cui è trasmessa copia'."

Ha chiesto di poter intervenire il collega Benedikter, prego.

BENEDIKTER: Auch aufgrund der letzten Erklärung von Abg. Pinter möchte ich mich zu Wort melden. Wenn dem so ist, daß man diesen kleinen Gemeinden des Trentino die Arbeit erleichtern will, dann bitte schafft diese kleinen Gemeinden ab und vereinigt sie, denn ich kann nicht sagen, daß ich Personalausreibungen für 100 Gemeinden oder für 50 Gemeinden sozusagen mache, um ihnen die Arbeit zu erleichtern. Dadurch wird der Gemeinde die Eigenschaft als autonome Körperschaft aberkannt, bitte. Dann schafft die Gemeinden ab und vereinigt die Gemeinden, aber nicht indem man sagt, daß Personalaufnahmen erfolgen, indem wenigstens ein Dutzend Gemeinden oder alle kleinen Gemeinden sich zusammentun und gemeinsam einen Wettbewerb ausschreiben. Das ist gegen den Grundsatz der Gemeindeautonomie. Ich verstehe euch nicht. Dann schafft mit Gesetz gewisse Gemeinden ab und vereinigt sie mit anderen Gemeinden, sodaß eine Gemeinde zustande kommt, wo es sich lohnt zu verwalten, wo die Verwaltung nicht ein Leerlauf wird oder nicht eine nicht zumutbar Aufgabe, aber nicht auf diese Art und Weise. Da ist meiner Ansicht nach das was jetzt durchgegangen ist verfassungswidrig.

Was diesen Antrag betrifft: Es wird gesagt, daß in der Mitteilung an den Gewinner der Ernennung das Datum angegeben werden muß, an dem er den Dienst anzutreten hat. Dieses wird um die mit dem Vertrag für die Kündigung vorgesehene Zeit um höchstens drei Monate aufgeschoben. Die Übersetzung ist unverständlich. Gemäß Kollektivvertrag? Das gilt doch nur, wenn er anderswo angestellt ist? Vertrag für die Kündigung? Das Deutsche entspricht nicht dem italienischen Text. Das Italienische ist verständlich, aber das Deutsche nicht. Das Datum wird um die mit dem Vertrag für die Kündigung vorgesehene Zeit aufgeschoben. Man müßte sagen, was kollektivvertraglich vorgesehen ist, aber nicht mit dem Vertrag, mit welchem Vertrag. So jedenfalls entspricht der deutsche Text nicht dem italienischen und ist unverständlich und ich ersuche daher, bevor abgestimmt wird, daß der deutsche Text berichtigt werde.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire? Nessuno.

E' stata chiesta la verifica e la votazione per appello nominale.

DENICOLO': Achmüller (*non presente*), Alessandrini (*sì*), Andreotti (*sì*), Atz (*ja*), Benedetti (*non presente*), Benedikter (*nein*), Benussi (*astenuto*), Berger (*ja*), Binelli (*sì*), Boldrini (*non presente*), Bolzonello (*astenuto*), Bondi (*astenuto*), Casagrande (*sì*), Chiodi-Winkler (*sì*), Cigolla (*sì*), Conci-Vicini (*sì*), Dalbosco (*sì*), Delladio (*astenuto*), Denicolò (*ja*), De Stefani (*non presente*), Di Puppò (*non presente*), Divina (*non presente*), Durnwalder (*non presente*), Fedel (*non presente*), Feichter (*ja*), Frasnelli (*non presente*), Frick (*non presente*), Gasperotti (*sì*), Giordani (*non presente*), Giovanazzi (*sì*), Grandi (*sì*), Holzer (*non presente*), Holzmann (*astenuto*), Hosp (*ja*), Ianieri (*non presente*), Kasslatter Mur (*non presente*), Klotz (*non presente*), Kofler (*ja*), Kury (*non presente*), Laimer (*non presente*), Leitner (*non presente*), Levegghi (*non presente*), Mayr C. (*ja*), Mayr J. (*non presente*), Messner (*ja*), Minniti (*astenuto*), Montefiori (*non presente*), Morandini (*astenuto*), Moser (*non presente*), Munter (*ja*), Muraro (*non presente*), Pahl (*ja*), Palermo (*astenuto*), Pallaoro (*sì*), Panizza (*sì*), Passerini (*sì*), Peterlini (*non presente*), Pinter (*sì*), Romano (*non presente*), Saurer (*ja*), Tarfusser (*astenuto*), Taverna (*astenuto*), Tosadori (*non presente*), Tretter (*sì*), Valduga (*sì*), Vecli (*non presente*), Viola (*sì*), Willeit (*non presente*), Zanoni (*sì*), Zendron (*non presente*).

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione per appello nominale:

votanti	41
sì	30
no	1
astenuti	10

Il Consiglio approva.

Passiamo all' emendamento n. 12.018/7. Viene ritirato.

Passiamo al prossimo emendamento n. 12.018/8, sempre a firma dei cons. Gasperotti e Pinter. Anche questo viene ritirato.

Passiamo al prossimo emendamento n. 12.018/14, a firma dei cons. Gasperotti, Pinter ed altri, che recita: "Al comma 90 dell'articolo 11 octies, dopo le parole 'dei comuni delle Province di Trento e di Bolzano' sono aggiunte le parole 'e delle IPAB' e al termine dell'articolo sono aggiunte le parole 'e delle IPAB'."

Qualcuno ha intenzione di illustrarlo?

Ha chiesto di poter intervenire il cons. Benedikter, prego collega.

BENEDIKTER: Herr Präsident, ich protestiere gegen die Art und Weise wie hier die Gesetzgebung behandelt wird. Wir haben da Abänderungsanträge bekommen, jetzt vor kurzem, im letzten Augenblick, und wir haben kaum die Zeit sie zu lesen und vielleicht zu überlegen und da soll einfach ruck-zuck abgestimmt werden.

Ich weiß noch gar nicht um was es geht. Da steht: In Absatz 90 des Art. 11 octies werden nach den Worten „der Gemeinden in der Provinz Trient und in der Provinz Bozen“ folgende Worte: „der ÖFWE“ eingefügt. Am Ende des Artikels, vor dem Wort „getroffen“ werden folgende Worte eingefügt: „und der ÖFWE“. Und jetzt lese ich mir den Absatz 90 durch: Zur Einschränkung und Rationalisierung der Versetzungen in den Wartestand wegen Gewerkschaftsmandat und der Gewährung von Gewerkschaftsbeurlaubungen wird bei den Tarifverhandlungen in einer eigens dazu bestimmten Vereinbarung eine Höchstgrenze festgesetzt, wobei diese Vereinbarung von den Fachverbänden der Gemeinden in der Provinz Trient und Bozen und den auf Landesebene mitgliedstärksten Gewerkschaften der Gemeindesekretäre und der leitenden Beamten getroffen wird.

Und jetzt wird das, so gut ich es verstehe, ausgedehnt auf die sogenannten Fürsorgekörperschaften. Wir haben hier die Gemeindeordnung: „Neue Gemeindeordnung der Region Trentino-Südtirol“, heißt der Titel des Gesetzes und wir haben ein eigenes Gesetz, ein eigenes umfassendes Gesetz, ein organisches Gesetz, für die sogenannten Fürsorgekörperschaften, ein eigenes Gesetz. Jetzt kann ich nicht in diesem Gesetz in irgendeinem Artikel eine Bestimmung auf die Fürsorgekörperschaften ausdehnen. Das ist ein erster Einwand, denn es gilt dann das ganze Gesetz auch für die Fürsorgekörperschaften, aber wir haben ja ein umfassendes organisches Gesetz für die Fürsorgekörperschaften.

Dann geht es ja um die Einschränkungen und Rationalisierungen der Versetzungen in den Wartestand wegen Gewerkschaftsmandat und Gewährung von Gewerkschaftsbeurlaubungen. Da wird bei den Tarifverhandlung in einer eigens dazu bestimmten Vereinbarung eine Höchstgrenze festgesetzt, wobei diese Vereinbarung von den Fachverbänden der Gemeinden in der Provinz Trient und Bozen und den auf Landesebene mitgliedsstärksten Gewerkschaften der Gemeindesekretäre abgeschlossen wird. Und diese Gewerkschaften bzw. Fachverbände der Gemeinden und die mitgliedsstärksten Gewerkschaften der Gemeindesekretäre und der leitenden Beamten sollen also auch einen Kollektivvertrag abschließen oder mit Kollektivvertrag etwas regeln was dann auch die Angestellten der Fürsorgekörperschaften betrifft. Das geht doch nicht. Ich meine, ich verstehe wirklich nicht, wozu eine solche Bestimmung hier eingeführt wird, dann soll man eine ähnliche Bestimmung im Einheitstext der Regionalgesetze über die Fürsorgekörperschaften einfügen, oder alle Bestimmungen der Gemeindeordnung werden auf die Fürsorgekörperschaften ausgedehnt. Aber dann müssen ja Kollektivverträge vorgesehen werden, nicht nur zwischen Gemeinden und entsprechenden Gewerkschaften von Gemeindeangestellten, sondern auch zwischen den Fürsorgekörperschaften und den Gewerkschaften der Angestellten derselben Fürsorgekörperschaften. Es kann nicht hier in Absatz 90 eines der vielen Artikel der Gemeindeordnung einfach die Ausdehnung in einem Absatz, der eine bestimmte Rationalisierung der Versetzungen in den Wartestand beinhaltet, eine einzelne Regelung unter hundert Regelungen auf die Fürsorgekörperschaften vorgesehen werden. Ich verstehe die sogenannte ratio nicht, ich verstehe das nicht.

PRESIDENTE: Ha chiesto di poter intervenire il cons. Gasperotti. Prego collega.

GASPEROTTI: Grazie Presidente. Il problema è sempre legato alla razionalizzazione e soprattutto al confronto e alla garanzia che l'ente pubblico, in questo caso la Regione, emani delle norme che siano di supporto, e di garanzia ai lavoratori in modo diretto per i dipendenti degli enti locali, ed indiretto per quelli delle IPAB.

Così dicasi pure per le contrattazioni. Nel caso specifico si cerca di riconoscere alle IPAB, attraverso questo disposto la parità nell'ambito sindacale per quanto concerne i permessi e la contrattazione collettiva.

I limiti massimi per i permessi sindacali sono determinati dalle rispettive Province anche per le IPAB. I 90 permessi proposti dalla Giunta sono carenti, dovendosi trattare di una garanzia suppletiva, infatti non si determina nulla, si afferma genericamente: "A livello contrattuale si definiranno ecc...". Tanto deve valere anche per le IPAB, al personale delle quali riconosciamo l'equiparazione a quello dell'ente pubblico, con contrattazioni di un certo tipo, ed essendo il denaro di tutti è bene definire in termini di razionalizzazione i permessi sindacali anche nell'ambiente di lavoro delle IPAB, in assenza di una norma specifica. La contrattazione diviene così collettiva a livello provinciale o regionale, ed ivi si definirà l'attività sindacale anche nell'ambito delle IPAB, senza compromettere il rapporto semiprivatistico di questi enti.

PRESIDENTE: Nessun altro intende intervenire?

Lo metto in votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 1 voto contrario, 3 astensioni e tutti gli altri favorevoli l'emendamento è approvato.

Abbiamo un altro emendamento, il n. 12.018/10 sempre a firma del cons. Gasperotti ed altri:

"Al comma 65 dell'articolo 11 octies, lettera a), le parole 'dal regolamento organico' sono sostituite dalla parola 'dai contratti collettivi'."

Qualcuno intende illustrarlo? Nessuno. Prego collega Benedikter.

BENEDIKTER: Ich möchte sagen, daß man hier nicht einmal in der Lage ist zu beurteilen worüber man abstimmt. Das ist einfach keine Art und Weise.

Abs. 64 des Art. 11 Buchst. a) sagt: „Die Beendigung des Dienstverhältnissen erfolgt aus nachstehenden Gründen: wegen Kündigung usw. Der Bedienstete kann das unbefristete Dienstverhältnis beenden, wobei die in der Personalordnung vorgesehene Kündigungsfrist sowie die Modalitäten der Kündigung einzuhalten sind. Sollte diese Frist nicht eingehalten werden, so muß der Bedienstete der Verwaltung eine Entschädigung entrichten, die dem den für den Zeitraum der Kündigungsfrist zustehenden Gehalt zu entsprechen hat. Sollte die Beendigung des Dienstverhältnisses aufgrund Ablebens des Bediensteten erfolgen, so wird...“. Also in der Personalordnung sind die Kündigungsfrist sowie die Modalitäten der Kündigung vorgesehen. Und jetzt soll das verschoben werden, anstatt Personalordnung soll man Kollektivverträge sagen. Es ist doch gesetzlich geregelt, daß die Personalordnung, die wesentlichen Bestimmungen der Personalordnung, entweder durch das Gesetz oder aufgrund der

Gemeindepersonalordnung geregelt werden müssen und es ist ausdrücklich in der Gemeindeordnung der Region vorgesehen was durch Kollektivvertrag geregelt werden kann und was nicht.

Man kann das nicht durch Änderungen an einem Absatz über den Haufen werfen. In der Personalordnung sind die Kündigungsfrist sowie die Modalitäten der Kündigung geregelt und müssen eingehalten werden. Es kann dann nicht im Einzelfall vorgesehen sein oder in einer Sonderbestimmung, daß das übergeht auf die sogenannte kollektivvertragliche Regelung. Also ich, wie gesagt, ich verstehe das nicht, das ist einfach verfassungswidrig, ist sinnwidrig. Ihr seid doch interessiert...

(interruzione)

BENEDIKTER: ...bitte schön, ich lasse es schon. Herr Präsident, ich möchte noch fortsetzen, aber bitte schön.

PRESIDENTE: Arriviamo alla votazione di questo emendamento. Credo che Lei sia arrivato alla conclusione del suo intervento...allora concluda, ha ancora due minuto di tempo, collega Benedikter. Non si può interrompere l'intervento di un consigliere. Lei completi il suo intervento.

BENEDIKTER: Ich setze das nächste Mal fort, im Juli.

PRESIDENTE: Consigliere, Lei completi, abbiamo deciso di votare questo emendamento, poi andremo alla prossima seduta. Lei ha completato? Prego l'aula di fare silenzio, prego l'aula di fare silenzio. Lei, collega Benedikter, completi il suo intervento, ha un minuto di tempo a disposizione.

BENEDIKTER: Bei diesem Zustand des Regionalrates kann ich nicht weitermachen.

PRESIDENTE: Lei ha ragione nel chiedere silenzio e prego l'aula di fare silenzio. Il consigliere Benedikter sta completando il suo intervento, ha un minuto di tempo. Le do anche la possibilità di recuperare il tempo perso. Prego i consiglieri di rimanere in Aula anche se manca il numero legale, sapete che devo convocare il Consiglio entro i tempi previsti dal regolamento. Consigliere Benedikter, ma il Presidente non ha colpa se non la stanno ascoltando, Lei completi il suo ragionamento.

BENEDIKTER: Die Zeit ist um, Herr Präsident.

PRESIDENTE: Ha completato il suo intervento collega Benedikter?

Prego l'Aula di fare silenzio. Cons. Benedikter, ha un minuto di tempo per concludere l'intervento.

Qualcun altro intende intervenire? Nessuno.

Pongo in votazione l'emendamento. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?

Con 1 voto contrario, tre voti di astensione e tutti gli altri favorevoli l'emendamento è approvato.

Sono le 13.02, chiudiamo la seduta. Il Consiglio è riconvocato a domicilio, a tutti buon appetito ed arrivederci alla prossima seduta.

La seduta è tolta.

(ore 13.03)

INDICE

Disegno di legge n. 86:

Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige) (presentato dalla Giunta regionale)

pag. 1

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 86:

Änderungen zum Regionalgesetz vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 (Neue Gemeindeordnung der Region Trentino-Südtirol (eingebracht vom Regionalausschuß))

Seite 1

**INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI
VERZEICHNIS DER REDNER**

DIVINA Sergio <i>(Gruppo Lega Nord Regione Trentino-A.A. per l'indipendenza della Padania)</i>	pag.	2
CHIODI-WINKLER Wanda <i>(Gruppo D.S. del Trentino)</i>	"	4 - 5
DALBOSCO Marco <i>(Gruppo La Rete)</i>	"	6
TOSADORI Maurizio <i>(Gruppo Lega Nord Trentino-minoranze etniche per l'indipendenza della Padania)</i>	"	6
DELLADIO Mauro <i>(Forza Italia - C.D.U.)</i>	"	7
TAVERNA Claudio <i>(Gruppo Alleanza Nazionale)</i>	"	8 - 10 - 11 - 13
BONDI Mauro <i>(Gruppo P.R.I. - A.T. - S.D.I.)</i>	"	8
PINTER Roberto <i>(Gruppo Solidarietà - Rifondazione)</i>	"	10 - 15 - 18
ALESSANDRINI Carlo <i>(Gruppo D.S del Trentino)</i>	"	12
GRANDI Tarcisio <i>(Gruppo Popolari Italiani)</i>	"	13 - 14 - 16 - 17
BENEDIKTER Alfons <i>(Gruppo Union für Südtirol)</i>	"	13 - 15 - 17 - 19 - 21 - 23 - 24
GASPEROTTI Guido <i>(Gruppo Solidarietà - Rifondazione)</i>	"	22

